

ORDINANZA MUNICIPALE SUI MERCATI

del 14 agosto 2013

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 107 e 192 LOC, 24, 25 RALOC e 105 RCom,

ordina:

CAPITOLO I

Norma introduttiva

Art. 1

Tipi di mercato

Il Municipio di Lugano autorizza lo svolgimento dei seguenti mercati:

- a. il mercato alimentare e dei prodotti della terra;
- b. il mercato generico, dell'artigianato e dell'usato/antiquariato.

CAPITOLO II

Mercato alimentare e dei prodotti della terra

Art. 2

Giorni, orari e luogo

¹ Il mercato alimentare e dei prodotti della terra ha luogo il martedì e il venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:30 sul Piazzale ex Scuole.

² Il luogo di svolgimento del mercato deve essere preparato prima delle ore 07:30 e sgomberato entro 30 minuti dall'orario di chiusura.

Art. 3

Derrate alimentari

¹ La vendita di derrate alimentari soggiace alla legislazione federale e cantonale in materia.

² La vendita di funghi è inoltre regolata dal Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi, del 21 settembre 1976.

³ La vendita di flora è subordinata al rispetto del Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura, del 23 gennaio 2013.

CAPITOLO III

Mercato di complemento

Art. 4

Giorni, orari e luogo

¹ In concomitanza con il mercato alimentare e dei prodotti della terra possono essere venduti altri prodotti in via Carducci e adiacenze (Piazzale ex Scuole escluso), fatte salve le necessità di utilizzo degli spazi per altre manifestazioni autorizzate dal Municipio.

² Il Comando di Polizia può limitare il numero di questi espositori a seconda dello spazio disponibile.

CAPITOLO IV

Mercato generico, dell'artigianato e dell'usato/antiquariato

Art. 5
Giorni, orari e luogo Il mercato generico, dell'artigianato e dell'usato/antiquariato ha luogo il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, in via Canova, via Carducci, Piazza San Rocco e sul Piazzale ex Scuole.

Art. 6
Merce
¹ Possono essere posti in vendita unicamente oggetti in sintonia con il carattere del mercato generico, dell'artigianato e dell'usato/antiquariato.
² Il Municipio si riserva la facoltà di subordinare la partecipazione a questo mercato all'esame della merce, che verrà effettuato nei modi più appropriati.
³ Oggetti venduti ad un prezzo superiore di CHF 1'000.-- devono essere accompagnati da una certificazione attestante il valore e l'origine.
⁴ È vietata la vendita di oggetti offensivi o contrari alla pubblica morale, nonché di merce o articoli la cui alienazione è sottoposta a restrizioni contemplate da leggi e normative di rango superiore.

CAPITOLO V

Disposizioni organizzative comuni

Art. 7
Autorizzazione
¹ La partecipazione ai mercati è subordinata ad autorizzazione annuale, mensile o occasionale rilasciata dal Comando di Polizia.
² Ai fini del rilascio dell'autorizzazione annuale per il mercato alimentare e dei prodotti della terra, l'espositore è assoggettato ad un periodo di prova di 2 mesi; il Comando di Polizia tiene conto del preavviso dell'Associazione mercato di Lugano relativo in particolare alla tipologia, qualità e presentazione della merce.
³ Le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione devono essere inoltrate al Comando di Polizia tramite apposito formulario, ottenibile presso gli sportelli o scaricabile dal sito internet della Città www.lugano.ch.

Art. 8
Perimetri di vendita / sorveglianza
¹ La definizione dei perimetri di vendita e di posa dei banchi, l'assegnazione dei posti e la sorveglianza generale dei mercati sono affidate al Comando di Polizia.
² Lungo gli stabili che fiancheggiano i luoghi di svolgimento dei mercati deve essere lasciato libero un passaggio pedonale sufficiente; devono pure essere lasciati sgomberi gli accessi dei negozi, degli stabili privati e garantita la visibilità delle vetrine.

Art. 9
Tavoli di vendita
¹ I banchi di vendita, su richiesta, sono messi a disposizione dal Municipio. Essi devono essere utilizzati unicamente per lo scopo a cui sono destinati.

² La tassa di noleggio annuale per tavolo è fissata in CHF 100.-. La tassa per un noleggio occasionale ammonta a CHF 10.- al giorno per tavolo.

Art. 10

Tasse

Le tasse per l'occupazione dell'area pubblica fissate da apposito regolamento e relativa Ordinanza di applicazione, vengono percepite:

- a. annualmente, per i beneficiari di un'autorizzazione annuale;
- b. mensilmente o per più mesi, per autorizzazioni mensili o stagionali;
- c. il giorno del mercato, per i beneficiari di un'autorizzazione occasionale.

Art. 11

Esposizione della merce

Il banco di vendita deve presentarsi in modo decoroso; in particolare, gli imballaggi, le scatole, ecc. non devono essere presenti sull'area espositiva.

Art. 12

Prezzi

I prezzi della merce devono essere esposti conformemente ai disposti della Ordinanza federale sulla indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978.

Art. 13

Pulizia

Prima di lasciare il luogo di vendita gli espositori sono tenuti ad eseguire una pulizia sommaria, gettando i rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 14

Copertura del posto di vendita

¹ In caso di pioggia, è vietato lo spostamento del banco sotto i portici nelle vicinanze.

² Sempre in caso di pioggia e pure nelle giornate di forte insolazione è ammesso l'utilizzo di un gazebo e/o di un ombrellone a copertura dello spazio autorizzato.

³ Per la vendita di derrate alimentari la copertura è obbligatoria.

Art. 15

Carico e scarico merce / veicoli

¹ I veicoli adibiti al trasporto della merce possono accedere al luogo del mercato unicamente prima e dopo il suo svolgimento; non sono ammessi ritardi o partenze anticipate rispetto agli orari di svolgimento dei mercati.

² Durante lo svolgimento del mercato essi devono essere parcheggiati in posteggi autorizzati dal Comando di Polizia. Durante gli orari di apertura dello sportello di Polizia sito in Piazza Riforma, sono ottenibili a prezzo di favore definito dal Municipio, i tagliandi per l'uscita dai parcheggi di primo livello.

³ Sono autorizzati a sostare sul luogo del mercato unicamente i veicoli necessari a garantire la freschezza dei prodotti o preposti alla vendita ambulante di derrate alimentari.

Art. 16
 Giorni festivi e concomitanze Nel caso in cui la data di un mercato coincide con un giorno festivo o di concomitanza con particolari manifestazioni, il Municipio può eccezionalmente spostarne lo svolgimento ad un altro giorno o annullarlo. La decisione viene comunicata per tempo agli interessati.

CAPITOLO VI Mercati speciali

Art. 17
 Mercati speciali In occasione di particolari festività o manifestazioni (Natale, Pasqua, Festa della Vendemmia, ecc.) il Municipio può organizzare o autorizzare lo svolgimento di speciali mercati.
 Le condizioni circa lo svolgimento e la partecipazione sono fissate di volta in volta e comunicate a mezzo stampa.

CAPITOLO VII Disposizioni amministrative e finali

Art. 18
 Assenze ¹ In caso di assenza o di rinuncia occasionale alla partecipazione, i beneficiari di un'autorizzazione sono tenuti ad avvisare la Polizia cittadina almeno un giorno prima dello svolgimento del mercato.
² L'assenza non giustificata a tre mercati consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 19
 Contravvenzioni ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
² Nei casi gravi o di infrazioni ripetute il Comando di Polizia può revocare l'autorizzazione.
³ Sono inoltre riservate le sanzioni previste da altre leggi o regolamenti.

Art. 20
 Contenzioso ¹ Contro le decisioni del Comando di Polizia è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
³ Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.

Art. 21
 Richiami Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza valgono le disposizioni contenute nella vigente Legge di applicazione delle leggi federali sul

commercio ambulante, del 27 gennaio 2003 e del relativo Regolamento di applicazione, del 25 marzo 2003.

- Art. 22**
Abrogazione La presente Ordinanza sostituisce e annulla l'Ordinanza municipale sui mercati, del 27 novembre 1986, nonché ogni disposizione incompatibile o contraria.
- Art. 23**
Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Il Sindaco:
M. Boradori



Il Segretario:
lic. jur. M. Delorenzi

Risoluzione municipale del 14 agosto 2013.
Esposta agli albi comunali dal 19 agosto al 3 settembre 2013.